

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bergamo

sezione quarta civile

in composizione monocratica, nella persona del dott. Costantino Ippolito, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al numero **7541** del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno **2019** promossa

da

**FALLIMENTO GENERAL SOGISPORT SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**

(03093160160), rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO ZAMBELLI per procura in calce all'atto di citazione

- attore -


contro

**COMUNE DI STEZZANO** (00336840160), rappresentato e difeso dall'avvocato LUCA PAGANI per procura allegata alla comparsa di costituzione

- convenuto -


avente ad **OGGETTO**: concessione.



**CONCLUSIONI**


Per: **FALLIMENTO GENERAL SOGISPORT SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**: voglia il tribunale, contrariis reiectis e senza accettazione del contraddittorio sopra avverse domande, eccezioni e conclusioni che fossero nuove, dichiarate inammissibili ed infondate le avverse eccezioni e difese tutte, in via preliminare, - rigettare l'eccezione d'arbitrato perché infondata e, in ogni caso, inammissibile; in via principale, - accertare e dichiarare la nullità clausola di cui all'art. 12, comma 4, della convenzione stipulata in data 11 giugno 2004, come modificata dalla successiva convenzione in data 7 febbraio 2006, nella parte in cui prevede che alla risoluzione e alla retrocessione della proprietà superficiaria non consegua a carico del Comune di Stezzano alcuna obbligazione a vantaggio della società concessionaria; - per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto di fallimento General Sogisport Società Sportiva Dilettantistica srl in liquidazione di avere dal Comune di Stezzano la restituzione dell'importo di € 3.642.325,95, o la diversa somma ritenuta dovuta, aumentato degli interessi legali maturati dal dì del versamento al dì della comple-





ta restituzione; - per l'ulteriore effetto condannare il Comune di Stezzano a restituire e pagare a fallimento General Sogisport Società Sportiva Dilettantistica srl in liquidazione l'importo di € 3.642.325,95, o la diversa somma ritenuta dovuta, aumentato degli interessi legali maturati dal dì del versamento al dì della completa restituzione; - riconoscere a vantaggio dell'attore e a carico del convenuto vittoria di spese e competenze di lite. in via istruttoria, - ammettere, occorrendo, i seguenti capitoli di prova orale: a) "è vero che le fatture allegate al fascicolo di parte attrice come doc. 14 e qui esibitemi sono registrate e custodite nelle scritture contabili della fallita General Sogisport Società Sportiva Dilettantistica srl in liquidazione, da cui sono tratte"; b) "è vero che ho redatto la relazione asseverata a mia firma, completa di allegati, unita al fascicolo di parte attrice come doc. 13 e qui esibitami"; c) "è vero che le fatture allegate al fascicolo di parte attrice come doc. 14 e qui esibitemi hanno per oggetto beni inerenti l'impianto natatorio descritto e valutato nella relazione di perizia allegata al fascicolo di parte attrice come doc. 13"; sono indicati come testimoni sopra i capitoli a) e c) che






precedono la dr.ssa Francesca Finazzi, c/o Studio Cannizzo, via Monte Sabotino nr. 2, Bergamo; e sopra i capitoli a), b) e c) che precedono il geom. Pier Giuseppe Pretto, con studio in Bergamo, via G. Rosa nr. 13/b; i testimoni così indicati si intendono altresì dedotti a prova contraria sopra i capitoli di prova orale che, ex adverso dedotti, fossero ammessi; - rigettare le istanze istruttorie formulate da parte convenuta per i motivi tutti di cui alla memoria ex art. 183, sesto comma c.p.c. n. 3) del 3 giugno 2020 che in questa sede si richiamano integralmente; - disporre la riconvocazione del consulente tecnico d'ufficio ing. Paolo Panzeri per le ragioni già esposte nelle osservazioni formulate dal geom. Pretto, consulente tecnico di parte attrice, alla bozza della relazione peritale e ribadite nelle note di trattazione del 21 gennaio 2021.

Per **COMUNE DI STEZZANO**: In via preliminare: accertata la presenza nella convenzione di cui è causa di formale clausola compromissoria, dichiarare l'incompetenza del giudice ordinario ovvero l'improcedibilità della domanda formulata da parte attorea, con tutte le conseguenze di legge. Nel merito in via principale: accertata e dichiarata






la legittimità della contestata clausola convenzionale, rigettare le richieste attoree poiché infondate in fatto e in diritto. Nel merito in via subordinata: nel malaugurato caso di accoglimento delle richieste di controparte, limitare l'importo dovuto dal Comune di Stezzano ai soli effettivi esborsi sostenuti da parte attrice per la costruzione del centro natatorio, compensandolo eventualmente con i costi che il Comune ha affrontato e/o dovrà affrontare per riparare i vizi e difetti costruttivi dell'opera, per i motivi di cui in atti. In ogni caso con vittoria di anticipazioni e competenze del presente giudizio. In via istruttoria: oltre alla documentazione già riversata in atti, ammettersi i mezzi istruttori indicati nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. del 21.05.20, depositata telematicamente in data 28.05.20.

#### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Il FALLIMENTO GENERAL SOGISPORT SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE ha chiesto la declaratoria di nullità della clausola di cui all'art. 12, comma 4 della convenzione n. 915 dell'11/6/2004, stipulata con il COMUNE DI STEZZANO per l'affidamento e la concessione della progettazione, costruzione e gestione di un impianto






sportivo, nella parte in cui esclude qualunque obbligo a carico del Comune in caso di risoluzione della convenzione e la conseguente condanna del COMUNE DI STEZZANO, a fronte della risoluzione dichiarata con delibera del 27/12/2013, alla restituzione della differenza tra il costo complessivo di costruzione dell'impianto acquisito dal Comune e il debito residuo rimasto a suo carico, differenza quantificata in € 3.642.325,95.

Il COMUNE DI STEZZANO in via preliminare ha eccepito l'incompetenza del giudice ordinario (o l'improcedibilità della domanda) in ragione della clausola compromissoria prevista dall'art. 21 della convenzione.

L'eccezione non può ritenersi rinunciata per effetto della richiesta di accertamento tecnico preventivo svolta dal Comune in corso di causa ex artt. 696 e 699 c.p.c..

In caso di clausola compromissoria, anche in pendenza del giudizio arbitrale, la domanda di accertamento tecnico preventivo va proposta al giudice che, in assenza di clausola, sarebbe stato competente a conoscere del merito (art. 669 *quaterdecies* come integrato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 29 del 28 gennaio 2010).






Poiché la parte che ha urgenza di richiedere un accertamento tecnico è comunque tenuta a rivolgersi al giudice ordinario, è da escludere che la proposizione dell'istanza, nelle more della decisione sull'eccezione di competenza ritualmente sollevata, al giudice già adito dalla controparte possa attribuirsi il senso di rinuncia all'eccezione di arbitrato.

Nel merito, l'eccezione è fondata.

L'art. 21 della convenzione n. 915 dell'11/6/2004, espressamente confermato dal punto 15 della modifica del 7/2/2006, prevede la seguente clausola compromissoria per arbitrato rituale: *Tutte le controversie che dovessero sorgere dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento della presente convenzione e del sottostante rapporto giuridico con essa dedotto saranno devolute ad un collegio arbitrale che giudicherà ritualmente, ai sensi degli articoli 809 e seguenti del codice di procedura civile, e degli articoli 149 e 150 del D.P.R. n. 554 del 1999, con esclusione delle competenze della Camera Arbitrale.*

Il subentro di GENERAL SOGISPORT SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA S.R.L. nella posizione dell'originaria parte concessionaria costituisce





il presupposto della stessa azione promossa dal Fallimento e non è in contestazione tra le parti.

L'espresso riferimento a tutte controversie sorte dallo scioglimento della convenzione consente di includere nel perimetro della clausola compromissoria non solo le controversie sulla sussistenza di una causa di scioglimento, ma anche le controversie sulla regolamentazione dei rapporti tra le parti a seguito del venir meno della concessione.


Nel caso di specie la controversia riguarda gli effetti della risoluzione di diritto della convenzione.

In particolare, mentre il Comune ritiene applicabile la specifica disciplina convenzionale che prevede, in caso di risoluzione di diritto, l'assenza di obblighi a suo carico, il Fallimento, sul presupposto della nullità di tale disciplina, ha avanzato pretese restitutorie invocando la disciplina generale sugli effetti della risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive.

Anche se non è in discussione la ricorrenza dei presupposti per la risoluzione di diritto a suo tempo intimata dal Comune, siffatta controversia deve ritenersi inclusa tra quelle attribuite agli arbitri quale controversia sorta dalla risoluzione







riguardando proprio le sorti, all'esito dello scioglimento del rapporto, delle prestazioni eseguite durante la vigenza della convenzione.


Pertanto, va dichiarata l'incompetenza del giudice in ragione della richiamata clausola compromissoria.

Le spese processuali relative al presente giudizio seguono la soccombenza in rito dell'attore.

Ai fini della determinazione del compenso, per la fase istruttoria e per la fase di decisione appare congrua l'applicazione delle massime percentuali di diminuzione previste dall'art. 4 del D.M. 55/2014, tenuto conto che non si è dovuto procedere all'assunzione di prove costituenti e che negli scritti finali sono state sostanzialmente illustrate le stesse questioni già affrontate negli atti introduttivi, mentre per le altre fasi può farsi applicazione degli ordinari valori medi di cui alla tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione) allegata allo stesso D.M..

Pertanto, tenuto conto dello scaglione individuabile in base al valore della causa (da € 2.000.000,01 a € 4.000.000,00), va liquidato un compenso di € 25.291,20 risultante dalla somma di € 7.415,00 per la fase di studio, € 4.893,00 per





la fase introduttiva del giudizio, € 6.535,20 (€ 21.784,00 - 70%) per la fase istruttoria e/o di trattazione ed € 6.448,00 (€ 12.896,00) per la fase decisionale.

La statuizione sulle spese dell'accertamento tecnico preventivo va riservata al giudizio arbitrale all'esito del quale saranno regolate in base alla decisione sul merito sulla controversia.

**P.Q.M.**

il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita

- dichiara la propria incompetenza in ragione della convenzione di arbitrato stipulata dalle parti;
- condanna il FALLIMENTO GENERAL SOGISPORT SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE al rimborso in favore del COMUNE DI STEZZANO delle spese processuali che liquida in € 25.291,20 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e oltre IVA, se dovuta, e CPA.

Così deciso in Bergamo in data 02/10/2021.

IL GIUDICE

dott. Costantino Ippolito

